



**NORME STRALCIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO  
MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA**

**EMANATE CON D.R. N. 261 DEL 13 LUGLIO 2011  
IN VIGORE DAL 14 LUGLIO 2011**

**(i commi dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2 sono stati abrogati con l'entrata in vigore del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori*, emanato con D.R. n. 423 del 18 ottobre 2021)**

**Art. 1**

**Oggetto e ambito di applicazione**

1. Nelle more dell'emanazione dello Statuto di Ateneo e dei decreti ministeriali attuativi della legge n. 240/2010, al fine di procedere agli adempimenti per l'imminente attivazione dell'offerta didattica per l'anno accademico 2011-2012, le presenti norme disciplinano le modalità di conferimento, mediante affidamento a seguito di selezione pubblica, degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio di tutte le Strutture didattiche dell'Università degli Studi della Basilicata.

**Art. 2**

**Programmazione didattica e attribuzione degli incarichi didattici istituzionali**

~~1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo, entro il 30 aprile di ciascun anno, in coerenza con la programmazione delle attività didattiche, procedono all'attribuzione degli incarichi didattici istituzionali, per l'anno accademico successivo, dando priorità ai soggetti in servizio presso la Struttura didattica interessata e considerando nell'ordine tutti quelli di seguito elencati appartenenti all'Ateneo:~~

- ~~a) ai professori di ruolo;~~
- ~~b) ai professori straordinari nominati ai sensi dell'art.1, comma 14, della legge n. 230/2005;~~
- ~~c) ai titolari di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 240/2010;~~
- ~~e, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 240/2010, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico:~~
- ~~d) ai ricercatori a tempo indeterminato;~~
- ~~e) agli assistenti del ruolo ad esaurimento;~~
- ~~f) ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del DPR n. 382/80, in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo DPR, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge n. 341/90;~~
- ~~g) ai professori incaricati stabilizzati.~~

~~Per i soggetti che non svolgono servizio presso la Struttura didattica interessata è richiesto il parere favorevole della Struttura di appartenenza.~~

~~2. Ai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del precedente comma, è attribuito il titolo di "professore aggregato" per l'anno accademico in cui svolgono l'incarico. Il titolo è conservato, altresì, nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio eventualmente usufruito nell'anno successivo a~~



~~quello di svolgimento dell'incarico. La retribuzione aggiuntiva per i soggetti di cui al punto d) del precedente comma è stabilita in apposito regolamento di ateneo.~~

~~3. Con provvedimenti adeguatamente motivati, potranno essere attribuiti incarichi istituzionali anche oltre la scadenza del 30 aprile, purché non risulti inficiata l'organizzazione didattica della Struttura.~~

~~4. L'attribuzione degli incarichi didattici istituzionali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata rispettando la coerenza tra i settori scientifico-disciplinari cui appartengono i docenti e i settori scientifico-disciplinari cui afferiscono gli insegnamenti; a tal riguardo le strutture didattiche possono definire affinità, ai soli fini didattici, tra i settori stessi o gruppi di affinità che ricomprendono più settori.~~

5. Per gli insegnamenti per i quali non sia stata prevista la copertura con incarichi istituzionali e per quelli eventualmente risultanti privi della stessa, le Strutture didattiche ne deliberano la copertura secondo le disposizioni delle presenti norme stralcio e di quelle emanate con D.R. n. 208 del 31 maggio 2011, individuando quelli che devono essere coperti con ciascuna delle tipologie di incarico previste.

6. Tutte le procedure, che possono essere svolte parallelamente, devono avere termine entro il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimenti adeguatamente motivati, si potranno completare le procedure anche oltre la scadenza del 30 giugno, purché non risulti inficiata l'organizzazione didattica della Struttura.

7. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno in servizio presso altri atenei che svolgono attività didattica e di ricerca anche presso l'Università degli Studi della Basilicata, sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010, si applica quanto rispettivamente previsto per i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi della Basilicata.

## **Art. 3**

### **Tipologie e destinatari degli incarichi di affidamento a seguito di selezione pubblica**

1. Ai sensi delle presenti norme gli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti, della durata di un anno accademico, possono essere conferiti mediante affidamento, a seguito di selezione pubblica, a soggetti interni al sistema universitario ad esclusione del personale tecnico-amministrativo, ossia:

- a) ai professori e ai ricercatori di ruolo;
- b) agli assistenti del ruolo ad esaurimento;
- c) ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del DPR n. 382/80, in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo DPR e che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge n. 341/90;
- d) ai professori incaricati stabilizzati, in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata o in altra università italiana.



## Art. 4

### Affidamenti a seguito di selezione pubblica

1. Gli incarichi di insegnamento mediante affidamento sono conferiti a seguito di selezioni pubbliche per titoli, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Le selezioni sono indette con uno o più bandi, emanati dalla Struttura didattica interessata, previa deliberazione del relativo Consiglio. I bandi sono pubblicizzati sull'albo ufficiale on-line di Ateneo. Il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande non può essere inferiore a dieci giorni, riducibili a sette in caso di urgenza, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.
2. La deliberazione del Consiglio della Struttura didattica può prevedere che nel caso in cui, espletata la procedura, vi siano ancora insegnamenti vacanti, per gli stessi sia emanato un nuovo bando. In assenza di tale previsione e ove sussistano motivi di urgenza, il responsabile della Struttura didattica procede comunque a emanare il nuovo bando, sottoponendolo a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio.
3. Hanno titolo a partecipare alla selezione per il conferimento di affidamenti i soggetti individuati all'art. 2.
4. I bandi devono indicare:
  - a) la Struttura didattica, il corso di studio, la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico-disciplinare e, se previsti, i settori dichiarati affini, anche ai sensi dell'art. 2, comma 4, il numero di crediti formativi, il periodo di svolgimento dell'attività;
  - b) gli aventi titolo e le modalità di partecipazione alla selezione;
  - c) il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande;
  - d) se l'affidamento è a titolo gratuito, precisando l'eventuale previsione di rimborso delle spese sostenute, o a titolo retribuito, precisando l'importo della retribuzione;
  - e) i titoli oggetto di valutazione delle domande, come individuati al successivo comma 5;
  - f) i criteri e le modalità stabiliti per la valutazione dei titoli, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere;
  - g) l'attestazione della copertura finanziaria, nel caso di incarico retribuito.
5. E' titolo di valutazione delle domande l'attività didattica e di ricerca attinente all'ambito disciplinare dell'insegnamento.
6. Entro il termine stabilito dal bando, gli interessati devono far pervenire al Responsabile della Struttura didattica domanda in carta libera, corredata del curriculum e dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. La domanda e il curriculum devono essere sottoscritti dall'interessato. Il Consiglio della Struttura didattica delibera sulle domande pervenute nei successivi 30 giorni.
7. Per l'espletamento della valutazione comparativa il Consiglio della Struttura didattica, salvo che per i professori e i ricercatori di ruolo, ai quali è sempre riconosciuta la qualificazione scientifica, si esprime preliminarmente sulla qualificazione scientifica posseduta dai candidati, acquisendo il parere del competente Dipartimento o avvalendosi di Commissioni istruttorie, formate da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad aree scientificamente e didatticamente omogenee. Il Consiglio



della struttura didattica può affidare a tali Commissioni istruttorie anche il compito di formulare una motivata proposta di conferimento dell'incarico.

8. Gli affidamenti sono conferiti dando priorità ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento da ricoprire e ai settori eventualmente dichiarati affini dalla Struttura didattica, nell'ordine, ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti alla Struttura didattica interessata alla copertura dell'insegnamento, ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti ad altra Struttura didattica dell'Ateneo, ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo appartenenti ad altri Atenei. Il Consiglio della Struttura didattica, in base agli esiti della valutazione comparativa, delibera sul conferimento dell'affidamento.

9. L'affidamento è conferito con provvedimento del Responsabile della Struttura didattica, previa acquisizione del nulla osta della Struttura di appartenenza per i soggetti che non svolgono servizio presso la Struttura didattica che conferisce l'incarico.

## **Art. 5**

### **Diritti e doveri dei soggetti incaricati**

1. Il conferimento di un incarico di insegnamento, secondo le disposizioni delle presenti norme stralcio impegna il docente:

- a) a definire con i competenti organi della Struttura didattica il periodo e le modalità di svolgimento dell'incarico, fatta salva la propria autonomia didattica;
- b) a presiedere o a partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e alle commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di studio, previsti per l'intero anno accademico, sino alla data indicata nel bando;
- c) a seguire le tesi per il conseguimento dei titoli di studio;
- d) a stabilire e osservare un calendario per lo svolgimento di attività di assistenza, di tutorato e di orientamento degli studenti, reso pubblico con le modalità stabilite dalla Struttura didattica;
- e) a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni e delle connesse attività svolte, che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Responsabile della Struttura didattica che provvede a vistarlo e ad acquisirlo agli atti della Struttura;
- f) a partecipare alle riunioni degli organi collegiali delle Strutture didattiche, ove previsto e nei limiti stabiliti dai regolamenti di funzionamento delle medesime Strutture;
- g) a osservare le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, dai Regolamenti delle Strutture didattiche e dei relativi corsi di studio.

2. Il titolare dell'affidamento deve svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state conferite.

## **Art. 6**

### **Trattamento economico**

1. Il trattamento economico per gli incarichi a titolo oneroso conferiti ai sensi delle presenti norme è determinato dall'Ateneo, nei limiti delle compatibilità di bilancio, tenuto conto anche dei parametri stabiliti con il D.M. di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 240/10.



2. Nelle more dell'emanazione di tale D.M. il compenso lordo per ciascun incarico a titolo oneroso, per anno accademico, è fissato dal Consiglio della Struttura didattica interessata alla copertura dell'insegnamento, in base alle risorse finanziarie disponibili e proporzionalmente all'impegno richiesto. In ogni caso il compenso non può superare la metà di quello spettante al professore associato a tempo definito al grado iniziale.
3. La corresponsione del compenso è subordinata alla consegna del registro delle lezioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. e).
4. Nel caso di professori di ruolo dell'Università degli Studi della Basilicata, gli incarichi sono comunque a titolo gratuito qualora, per il docente incaricato, si tratti di attività rientranti nei limiti minimi dell'impegno didattico istituzionale.
5. Per gli affidamenti a titolo gratuito il rimborso delle spese sostenute è effettuato nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle missioni di servizio.

### **Art. 7**

#### **Approvazione ed entrata in vigore**

1. Le presenti norme stralcio sono approvate dal Senato Accademico e sono emanate dal Rettore con proprio decreto.
2. Le norme stralcio entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sull'Albo ufficiale online dell'Ateneo.
3. Le presenti norme stralcio sostituiscono tutte le disposizioni in materia di conferimento, mediante affidamento a seguito di selezione pubblica, degli incarichi di insegnamento.